

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 30 GIUGNO 2008

N. 103



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2008, n. 16

“Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”.

Pag. 11898

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 2008, n. 9

“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”.

Pag. 11922

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 2008, n. 10

“Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali”.

Pag.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2008, n. 16

“Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****(Natura e articolazione del piano)**

1. Il piano regionale dei trasporti (PRT) della Regione Puglia, di cui la presente legge costituisce elaborato unico, è il documento programmatico settoriale volto a realizzare sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari in materia di trasporti, con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle linee guida del piano generale della mobilità e con le proposte programmatiche concertate in sede di Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, un sistema di trasporto delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro, sostenibile e coerente con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali e sovraregionali.

2. Il PRT è redatto, adottato e approvato in conformità alle disposizioni dell'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 32.

3. Il PRT è articolato secondo le modalità del

trasporto, tra loro integrate, e definisce:

- a) l'assetto attuale del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità nonché le sue prospettive di evoluzione in relazione alle dinamiche in atto a livello regionale e al contesto nazionale e sovranazionale;
- b) gli obiettivi e le strategie d'intervento sul sistema multimodale dei trasporti in raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale;
- c) le linee di intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento, relative a:
 - 1) trasporto stradale;
 - 2) trasporto ferroviario;
 - 3) trasporto marittimo;
 - 4) trasporto aereo;
 - 5) intermodalità dei passeggeri;
 - 6) intermodalità delle merci;
 - 7) servizi minimi di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2**(Attuazione del piano)**

1. Il PRT, in accordo con il piano generale dei trasporti, è inteso come piano direttore del processo di pianificazione regionale dei trasporti e viene attuato attraverso piani attuativi che contengono, per ciascuna modalità di trasporto, le scelte di dettaglio formulate a partire da obiettivi, strategie e linee di intervento definite nel PRT.

2. Le linee di intervento relative ai servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL), individuate dal PRT, vengono attuate dal piano triennale dei servizi (PTS), strumento di programmazione settoriale regionale da intendersi quale piano attuativo del PRT, che, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 18/2002, definisce i servizi, la loro organizzazione e le risorse per la loro gestione.

3. Le linee di intervento in tema di merci e logistica, individuate dal PRT e affrontate nei piani attuativi in relazione a ciascuna delle quattro modalità di trasporto, vengono approfondite e sviluppate organicamente in un'ottica intermodale nel piano regionale delle merci e della logistica, elaborato dall'Agenzia regionale per la mobilità (AREM) ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera a), numero 7), della l.r. 18/2002, che si pone come piano attuativo settoriale.

4. A completamento del processo di pianificazione regionale dei trasporti possono essere elaborati specifici studi di fattibilità per singoli interventi previsti dal PRT e/o dai piani attuativi.

5. I piani attuativi sono rielaborati a ogni aggiornamento del PRT, con l'eccezione del PTS, aggiornato a cadenza triennale.

6. Gli studi di fattibilità, intesi quale primo stadio della progettazione, vengono elaborati dagli uffici regionali, che possono avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità, nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, ovvero, previo accordo di programma, da altro ente pubblico o soggetto privato interessati alla realizzazione dell'intervento specifico, in sintonia con le priorità fissate dal piano attuativo.

Art. 3

(Rapporti del piano con altri strumenti di pianificazione regionali e subordinati)

1. Il PRT e i suoi piani attuativi costituiscono il riferimento per la stesura dello schema di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per quanto attiene l'assetto delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità a livello regionale. Relativamente a criteri, indirizzi e orientamenti di carattere generale il PRT si raccorda con quanto determinato dal documento regionale di assetto generale (DRAG) ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 20/01. Poiché il DRAG costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale, i contenuti del PRT e dei suoi piani attuativi assunti dal DRAG

assumono a loro volta carattere vincolante rispetto alla pianificazione territoriale provinciale e comunale.

2. Il PRT si raccorda con i documenti di programmazione degli altri settori dell'amministrazione regionale assicurando la coerenza complessiva delle previsioni attinenti al sistema dei trasporti.

3. Il piano attuativo del PRT viene elaborato tenendo conto dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), dei piani provinciali di bacino (PPB) di cui all'articolo 11 della l.r. 18/02 e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana (PTVE) vigenti al momento della redazione o dell'aggiornamento del piano.

4. Il PRT e i suoi piani attuativi costituiscono il riferimento per la programmazione dei trasporti di livello comunale relativamente ai temi di interesse regionale sviluppati in seno ai piani urbani della mobilità (PUM) di cui all'articolo 12 della l.r. 18/02, ai piani strategici di area vasta e ai piani urbani del traffico (PUT).

TITOLO II OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PRT

Art. 4

(Formulazione degli obiettivi e delle strategie)

1. Il PRT definisce i propri obiettivi di carattere generale in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale e regionale, declinandoli ove necessario in obiettivi specifici sulla base delle peculiarità, delle criticità e delle potenzialità della realtà regionale. In particolare, a livello regionale, il PRT prende a riferimento la visione e gli indirizzi formulati in seno al documento strategico regionale (DSR) e tradotti nel programma operativo FESR 2007-2013. Sotto il profilo metodologico-procedurale ciò si traduce in primo luogo nella necessità di riferire l'intero processo di costruzione del piano all'interpretazione del sistema insediativo, paesaggistico e ambientale avviato nell'ambito delle proiezioni territoriali del DSR, riconoscendo da un lato le caratteristiche della domanda di mobilità attuale

e potenziale e, dall'altro, le criticità da superare e i vincoli da rispettare. In secondo luogo, tutto il PRT inteso come piano processo deve tendere, a partire dalla definizione degli obiettivi specifici, delle conseguenti strategie e linee di intervento sino alla scelta degli interventi specifici operata in seno al piano attuativo, al riconoscimento di ambiti e azioni di intervento prioritarie secondo una visione complessiva del sistema della mobilità regionale.

2. Il PRT definisce le proprie strategie di intervento materiali e immateriali declinandole per componenti e segmenti di domanda - mobilità di persone e mobilità di merci - e non per modalità di trasporto, al fine di perseguire, in linea con l'approccio nazionale ed europeo, l'obiettivo della co-modalità (uso efficiente dei modi di trasporto che operano singolarmente o secondo criteri integrati multimodali nel sistema europeo dei trasporti per sfruttare al meglio e in maniera sostenibile le risorse) nel sistema regionale dei trasporti.

Art. 5 (Obiettivi generali)

1. Il PRT si propone gli obiettivi generali di:
 - a) adottare un approccio improntato alla co-modalità nella definizione dell'assetto delle infrastrutture e dell'organizzazione dei servizi per la mobilità delle persone e delle merci, finalizzato a garantire efficienza, sicurezza, sostenibilità e, in generale, riduzione delle esternalità;
 - b) contribuire alla creazione di una rete sovraregionale di infrastrutture e servizi per il trasporto di persone, merci e per la logistica – in connessione con il Corridoio VIII e il Corridoio I – che veda la Puglia protagonista tra le regioni del Mezzogiorno e nel “Sistema mediterraneo” a supporto dello sviluppo di relazioni e integrazioni di natura culturale, economica e sociale;
 - c) configurare una rete di infrastrutture e servizi sulla base di criteri di selezione delle priorità.... che garantisca livelli di accessibilità territoriale rispondenti alla valenza

sociale, economica e paesaggistico-ambientale delle diverse aree della regione nel rispetto dei vincoli di budget imposti a livello nazionale e regionale;

- d) strutturare un sistema di infrastrutture e servizi di mobilità concepito in modo da garantirne la fruizione da parte di tutte le categorie di utenti/operatori;
- e) garantire tempi certi di attuazione degli interventi programmati dai piani attuativi attraverso il coinvolgimento degli enti locali nei processi di pianificazione e attraverso forme di partecipazione e concertazione con i soggetti economici e sociali interessati dai processi stessi;
- f) garantire l'efficacia degli interventi programmati dai piani attuativi, la coerenza della pianificazione sviluppata dai diversi settori e livelli amministrativi e il corretto funzionamento del sistema della mobilità nel suo complesso promuovendo forme di co-pianificazione intersettoriale (in primis trasporti-territorio) e indirizzando la pianificazione sott'ordinata;
- g) contribuire a raggiungere gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e dei piani di sviluppo economico e sociale attraverso un'adeguata interpretazione delle istanze che nascono dal sistema ineditivo e da quello economico sociale.

Art. 6 (Obiettivi specifici)

1. Il PRT si propone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per affermare il ruolo di piattaforma logistica multimodale della Puglia nel Mezzogiorno e, più in generale, nello spazio euromediterraneo;
 - b) realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità nel trasporto merci da parte delle imprese del sistema produttivo pugliese;
 - c) promuovere forme ambientalmente e socialmente sostenibili del trasporto delle merci nell'ambito dei sistemi urbani;

- d) migliorare i livelli di sicurezza del trasporto delle merci in ambito regionale;
- e) accrescere la competitività, la specializzazione e la complementarietà del sistema portuale regionale;
- f) garantire un'efficiente interconnessione tra le reti di rango sovraregionale e quella regionale;
- g) migliorare l'accessibilità interna alla regione a supporto della coesione territoriale e dell'inclusione sociale, dello sviluppo locale e della valorizzazione di ambiti a valenza strategica;
- h) potenziare e integrare l'offerta di collegamenti sovraregionali di trasporto passeggeri a supporto della competitività del sistema economico pugliese;
- i) riconoscere al trasporto aereo un ruolo strategico per i collegamenti di lungo raggio;
- j) riconoscere alla modalità ferroviaria il ruolo di sistema portante della rete regionale di trasporto pubblico locale;
- k) contribuire a mantenere e potenziare il ruolo della ferrovia nei collegamenti di lunga percorrenza, in previsione dei futuri sviluppi del sistema alta capacità/alta velocità;
- l) indirizzare la riorganizzazione del TPRL su gomma in forma complementare e integrata rispetto ai servizi ferroviari;
- m) promuovere forme di mobilità sostenibile nei centri urbani e nei sistemi territoriali rilevanti e per la valorizzazione di ambiti a valenza ambientale strategica a livello regionale;
- n) promuovere la piena accessibilità alle reti e ai servizi di trasporto da parte di tutte le categorie di utenti attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali rispetto a infrastrutture fisiche e informazioni;
- o) massimizzare l'efficienza gestionale dei servizi di trasporto su ferro creando le condizioni per la progressiva riconversione dei servizi automobilistici sostitutivi di servizi ferroviari;
- p) contribuire a realizzare le condizioni strut-

turali materiali e immateriali per il libero accesso e la circolazione sulla rete ferroviaria regionale finalizzati alla piena valorizzazione del patrimonio infrastrutturale, alla massimizzazione della capacità ferroviaria e dei benefici derivanti da tutti gli investimenti settoriali.

Art. 7

(Strategie per la mobilità delle persone)

1. Per raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 relativamente alla mobilità delle persone il PRT individua le seguenti strategie di intervento:

- a) assicurare la continuità fisico-funzionale tra la rete delle infrastrutture e dei servizi di livello sovraregionale e quella regionale, con particolare riferimento all'accesso ai principali nodi di trasporto passeggeri presenti sul territorio regionale eliminando deficit infrastrutturali e inefficienze funzionali;
- b) migliorare la capacità intermodale dei principali nodi di trasporto passeggeri di valenza sovraregionale presenti sul territorio regionale e potenziarne le dotazioni infrastrutturali e funzionali;
- c) realizzare l'integrazione fisico-funzionale delle reti di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico in ambito regionale, promuovendo la co-modalità e la cooperazione tra operatori e assegnando alla ferrovia il ruolo di sistema portante;
- d) migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi di TPRL in ambito urbano ed extraurbano, adottando le migliori soluzioni progettuali e tecnologiche (tipologia dei mezzi, tipologia dei servizi) rispetto ai diversi bacini di traffico;
- e) promuovere forme innovative, flessibili e sostenibili di mobilità alternativa all'auto privata;
- f) rafforzare la potenzialità e la competitività del sistema aeroportuale pugliese attraverso la specializzazione e la complementarietà tra gli scali;
- g) potenziare l'accessibilità al sistema aeroportuale in relazione alla specializzazione

- e ai bacini potenziali di traffico assegnati ai singoli aeroporti;
- h) realizzare l'integrazione tariffaria su tutto il territorio regionale in modo da massimizzare l'uso co-modale della rete di trasporto pubblico locale;
 - i) promuovere la diffusione di tecnologie intelligent transport systems (ITS) a supporto dell'informazione all'utenza, della gestione delle infrastrutture di trasporto, dell'integrazione tariffaria, del monitoraggio e del controllo del traffico;
 - j) promuovere l'orientamento della domanda attraverso incentivi e disincentivi basati su leve tariffarie, regolamentazione d'uso delle infrastrutture e dei servizi, pianificazione di tempi e orari della città;
 - k) rafforzare l'efficacia dell'azione regionale in materia di sicurezza stradale mediante la realizzazione, attraverso il Centro regionale per il monitoraggio sulla sicurezza stradale (CReMSS), di attività di osservazione, studio e monitoraggio finalizzate all'individuazione e attuazione di azioni innovative di prevenzione e gestione del rischio, il coordinamento di progetti di carattere infrastrutturale promossi da enti locali e gestori delle infrastrutture, la cura costante di campagne di sensibilizzazione, educazione e formazione degli utenti della strada a scopo preventivo;
 - l) promuovere il ricorso al trasporto elicotteristico per garantire la continuità territoriale con le isole Tremiti, realizzare condizioni di perequazione dell'accessibilità ai servizi sanitari di emergenza, porre le condizioni per lo sviluppo di servizi di trasporto passeggeri da aree particolarmente svantaggiate ai nodi principali del trasporto, ricorrere, nei casi previsti, alle risorse destinate a livello nazionale al cofinanziamento per l'acquisto di mezzi.

Art. 8

(Strategie per la mobilità delle merci)

1. Per raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 relativamente alla mobilità delle merci il PRT individua le seguenti strategie di intervento:

- a) definire l'assetto gerarchico di riferimento dei centri merci e dei poli logistici sul territorio regionale, individuando le forme di coordinamento e complementarietà reciproca;
- b) assicurare la continuità fisico-funzionale tra la rete delle infrastrutture e dei servizi di livello sovraregionale e quella regionale, con particolare riferimento all'accesso ai principali nodi e centri merci presenti sul territorio regionale, eliminando deficit infrastrutturali e inefficienze funzionali;
- c) migliorare la capacità intermodale dei principali nodi e centri merci di valenza sovraregionale e potenziarne le dotazioni infrastrutturali e di servizi;
- d) promuovere il coordinamento tra tutti gli attori a diverso titolo interessati (autorità portuali e marittime, gestori di poli logistici e di reti di trasporto, vettori, operatori economici e istituzionali) per lo sviluppo e la gestione integrati della piattaforma logistica regionale;
- e) promuovere lo sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia coordinando le attività dei centri di interscambio per massimizzare l'uso della capacità ferroviaria e rendere i tempi complessivi di trasporto competitivi con la modalità tutto-strada;
- f) promuovere lo sviluppo del trasporto combinato strada-mare, incluse le autostrade del mare, e ferro-mare integrando a rete e specializzando per funzioni i terminal portuali, le aree retroportuali, i poli logistici e i sistemi produttivi regionali;
- g) promuovere la specializzazione degli scali del sistema aeroportuale pugliese verso specifici segmenti della domanda di trasporto merci;
- h) sviluppare sinergie e accordi strutturali di collaborazione con poli logistici nazionali e internazionali sulle principali direttrici di traffico;
- i) promuovere l'aggregazione della domanda e la qualificazione dell'offerta di servizi logistici rivolti sia alle imprese e alle filiere presenti sul territorio regionale sia a soggetti economici esterni e operatori del

settore potenziali fruitori della piattaforma pugliese, anche attraverso la realizzazione di sistemi di combinazione tra domanda e offerta;

- j) promuovere in accordo con le previsioni dei piani urbani della mobilità e di specifici studi di fattibilità tecnico-economica la realizzazione di centri di distribuzione urbana (CDU) (piattaforme logistiche prossime alle aree urbane in grado di accentrare il flusso in ingresso delle merci e di assicurarne la distribuzione attraverso un efficiente sistema di mezzi a basso o nullo impatto ambientale) delle merci a servizio dei sistemi urbani rilevanti;
- k) promuovere la diffusione di tecnologie ITS a supporto di una più efficiente e competitiva gestione dei flussi di merci e informazioni, aperta alla cooperazione internazionale;
- l) istituire sistemi di controllo del traffico di mezzi pesanti finalizzati a evitare un uso improprio della rete stradale di accessibilità regionale;
- m) promuovere la formazione specialistica nel campo della logistica degli attuali e futuri addetti del settore (figure tecniche e gestionali) di enti e imprese;
- n) prevedere la redazione di un piano regionale per il trasporto delle merci pericolose, dei rifiuti e dei carichi eccezionali che disciplini e coordini gli interventi tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo per l'uso efficiente e sicuro delle infrastrutture di trasporto in condizioni ordinarie e di emergenza, in un'ottica che privilegi, laddove possibile, la scelta della modalità ferroviaria.

TITOLO III

LINEE DI INTERVENTO PER IL TRASPORTO STRADALE

Art. 9

(Azioni propedeutiche in materia di trasporto stradale)

1. Il PRT individua la necessità di adottare una lettura per funzioni e componenti del sistema stradale regionale attuale e di prospettiva, per

garantire un uso delle infrastrutture viarie efficiente, sicuro e funzionale allo sviluppo socio-economico del territorio, e a tal fine dispone che il piano attuativo si ponga l'obiettivo di classificare e gerarchizzare in reti funzionalmente omogenee la viabilità di interesse regionale, individuando queste come azioni propedeutiche alla definizione di dettaglio e all'attuazione di tutte le altre linee di intervento previste. Il PRT ritiene, inoltre, necessario inserire tra le linee di intervento relative alla modalità stradale, come azione propedeutica, la gerarchizzazione dei centri merci a servizio della logistica e del trasporto merci tuttostrada e combinato strada-rotaia.

Art. 10

(Classificazione tecnico-funzionale della viabilità di interesse regionale)

1. Il PRT definisce viabilità di interesse regionale l'insieme delle strade costituito dalla rete stradale Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo livello, dai sistemi stradali di connessione con nodi di trasporto di valenza nazionale, dagli assi stradali di connessione di poli attrattori/generatori di valenza regionale, dagli assi ordinatori di sistemi territoriali a valenza regionale/strategica, indipendentemente dalla competenza amministrativa.

2. Il PRT, ai fini della classificazione funzionale delle strade appartenenti alla viabilità di interesse regionale, adotta i seguenti tipi definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni:

- a) autostrade (tipo A);
- b) strade extraurbane principali (tipo B);
- c) strade extraurbane secondarie (tipo C);
- d) strade urbane di scorrimento (tipo D);
- e) strade locali (extraurbane) (tipo F).

3. Il PRT demanda al piano attuativo del trasporto stradale l'individuazione e la classificazione della viabilità di interesse regionale da attuare secondo le indicazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il PRT assume le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001, n. 6792, in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 aprile 2004, n. 67/S, quali norme prescrittive per la costruzione di nuovi tronchi stradali e di riferimento per i progetti di adeguamento di strade esistenti, nelle more dell'emanazione per questi ultimi di una specifica normativa. Il PRT dispone che tutti i progetti di opere stradali non ancora realizzate che fanno riferimento agli standard del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) vigenti precedentemente alla nuova normativa siano adeguati alle disposizioni del d.m. infrastrutture e trasporti 6792/2001.

5. Il PRT assume le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 luglio 2006, n. 170, a riferimento per la costruzione di nuove intersezioni sulle strade a uso pubblico e da prendere a riferimento nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti. Il PRT dispone che tutti i progetti di opere stradali non ancora realizzate siano adeguati alle disposizioni del d.m. infrastrutture e trasporti 19 aprile 2006.

Art. 11

(Gerarchizzazione della viabilità di interesse regionale)

1. Il PRT dispone la gerarchizzazione della viabilità di interesse regionale in reti funzionalmente omogenee al fine di interpretare il sistema stradale in termini di rispondenza alle caratteristiche della domanda e del territorio da servire. Il PRT definisce i livelli gerarchici e i relativi standard di riferimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, da adottare in conformità ai disposti dell'articolo 10, cui far tendere l'assetto futuro del sistema stradale regionale.

2. Il PRT demanda al piano attuativo la gerarchizzazione della viabilità regionale da attuare secondo le indicazioni di cui al comma 1.

3. Il PRT dispone che nell'ambito del piano attuativo sia possibile individuare, in coerenza

con altri strumenti di programmazione territoriale e settoriale della Regione, sistemi territoriali a valenza regionale strategica (paesaggistico-ambientale, produttiva, turistica), rispetto ai quali, a partire dall'assetto della rete di accessibilità regionale ivi prevista, riconoscere elementi della viabilità locale su cui promuovere una progettazione integrata della viabilità di interesse locale (strade provinciali e comunali extraurbane), con l'obiettivo di garantire la sostenibilità sociale, economica e ambientale degli interventi per potenziare l'accessibilità locale in un'ottica di integrazione ed efficientamento del sistema multimodale dei trasporti.

4. Il PRT dispone che nell'ambito del piano attuativo sia realizzato un programma di progressivo adeguamento degli assi esistenti della rete agli standard indicati dalla normativa vigente. Possono essere adottati rispettivamente standard inferiori a quelli indicati in caso di elementi fisici e/o ambientali che vincolano la costruzione o l'adeguamento, standard superiori in caso di flussi di traffico attuale o di previsione che necessitano di sezioni tipo di rango superiore a quelle esistenti o previste.

Art. 12

(Gerarchizzazione dei centri merci di interesse regionale)

1. Il PRT definisce di interesse regionale i centri merci inseriti dalla programmazione nazionale del piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) nella rete dei nodi logistici a servizio del Paese e le strutture dove siano localizzate piattaforme logistiche a servizio di sistemi produttivi di particolare rilevanza per l'economia regionale e/o per la distribuzione delle merci in sistemi urbani/metropolitani caratterizzati da livelli critici di congestione/inquinamento e/o particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale o storico-monumentale.

2. Ai fini della efficiente organizzazione del traffico merci rispetto alle diverse componenti che interessano il territorio e della integrazione dei nodi nel sistema integrato della piattaforma logistica regionale, il PRT dispone la gerarchizzazione dei centri merci di interesse regionale, ricono-

scendo tre livelli gerarchici:

- a) centri merci di primo livello: interporti (complessi organici di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione), distripark (complessi di infrastrutture intermodali e servizi integrati, localizzati in aree adiacenti a un terminal portuale, dove sono insediati operatori logistici e di trasporto, imprese manifatturiere, società di servizi, finalizzati al conferimento di valore aggiunto alle merci attraverso attività di trasformazione e distribuzione, oltre che di magazzinaggio e movimentazione) e centri di interscambio strada-rotaia (luoghi dove si effettua lo scambio delle unità di trasporto intermodale tra la modalità ferroviaria e quella stradale) connessi e integrati funzionalmente con porti, aeroporti, infrastrutture stradali e ferroviarie di valenza nazionale, a servizio dei flussi di scambio internazionali e nazionali in transito per la piattaforma logistica pugliese e/o dei flussi di scambio tra il bacino potenziale pugliese e i mercati nazionale e internazionale e le eventuali funzioni dei livelli sottostanti;
- b) centri merci di secondo livello: centri di interscambio strada-rotaia e autoporti (complessi di strutture per il "tuttostrada" utilizzate per il magazzinaggio e la movimentazione delle merci e per la fornitura di servizi agli operatori logistici e del trasporto su gomma e agli autotrasportatori), ove siano localizzate piattaforme logistiche (complessi di infrastrutture e servizi integrati finalizzati all'integrazione della catena logistica che possono essere localizzati presso porti, aeroporti, centri merci, aree logistiche e produttive), a servizio di sistemi produttivi di particolare rilevanza per l'economia regionale (logistica di filiera);
- c) centri merci di terzo livello: aree ove siano localizzate piattaforme logistiche, come CDU, a servizio esclusivo di sistemi urba-

ni/metropolitani caratterizzati da livelli critici di congestione/inquinamento, particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale e/o storico-monumentale (logistica distributiva in campo urbano).

3. Nel caso in cui presso lo stesso centro merci siano localizzate funzioni corrispondenti a diversi livelli gerarchici, ai fini della gerarchizzazione prevale il livello gerarchico superiore.

4. Il PRT demanda al piano attuativo la gerarchizzazione dei centri merci di interesse regionale da attuare secondo le indicazioni dei commi 1 e 2.

5. Il PRT stabilisce i seguenti standard di riferimento per la viabilità di servizio ai nodi della piattaforma logistica pugliese:

- **livello gerarchico**
 - standard di riferimento per la connessione stradale
- **centri merci di primo livello**
 - connessione diretta sulla rete di collegamento regionale/nazionale con viabilità di tipo B o C in campo extraurbano o di tipo D in campo urbano.
- **centri merci di secondo livello**
 - connessione diretta sulla rete di collegamento regionale/nazionale con viabilità di tipo B o C in campo extraurbano o di tipo D in campo urbano.
- **centri merci di terzo livello**
 - connessione diretta sulla rete di accessibilità regionale secondaria o superiore con assi tipo C o superiore in campo extraurbano e tipo D in campo urbano.

Art. 13

(Azioni del piano in materia di trasporto stradale per la mobilità delle persone)

1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 7 in materia di trasporto stradale prevede le seguenti linee di intervento:

- a) accordare le fasi di attuazione del PRT con i programmi predisposti dall'Assessorato

- regionale alle opere pubbliche;
- b) promuovere verifiche di congruenza dell'assetto della viabilità provinciale previsto dai PTCP e dai piani del traffico della viabilità extraurbana (PTVE);
- c) prevedere un accordo di programma tra tutti gli enti coinvolti per la redazione di un piano di adeguamento della segnaletica di itinerario e indicazione su tutta la viabilità di interesse regionale, finalizzato a orientare le diverse componenti di domanda ad un corretto uso della rete stradale;
- d) mettere in sicurezza itinerari e punti neri sulla viabilità di interesse regionale di cui sia rilevata la sistematica pericolosità;
- e) adeguare le caratteristiche geometrico-funzionali della rete in rapporto ai livelli di traffico attesi e sulla base della gerarchia attribuita;
- f) co-finanziare adeguamenti nei punti di raccordo tra la viabilità di collegamento regionale/nazionale e le reti urbane, riducendo i fenomeni di congestione indotta;
- g) realizzare la continuità fisico-funzionale degli itinerari di accesso agli aeroporti, ai porti e alle stazioni ferroviarie principali;
- h) realizzare parcheggi di interscambio presso le fermate del trasporto pubblico su gomma e/o su ferro strategiche per l'accesso ai grandi attrattori urbani o turistici, attraverso co-finanziamento a favore degli enti locali o dei gestori delle infrastrutture. Il PRT definisce i criteri per la scelta dei nodi del TPRL ove privilegiare la funzione di interscambio con l'auto privata:
- 1) il nodo deve essere accessibile da viabilità principale e localizzato lungo gli itinerari convergenti sull'area centrale di destinazione;
 - 2) la viabilità di accesso al nodo non deve attraversare contesti sensibili dal punto di vista ambientale e insediativo;
 - 3) la dotazione di posti auto destinata all'interscambio non deve compromettere l'equilibrio della sosta nell'area dove il nodo è localizzato;
 - 4) devono essere presenti livelli di domanda e offerta di TPRL (su ferro o su gomma) tali da giustificare la dotazione di sosta;
- i) realizzare una rete integrata e sicura per la mobilità ciclabile, attraverso interventi di adeguamento, messa in sicurezza e segnaletica su assi strategici appartenenti ai sistemi stradali di accessibilità regionale. In particolare, il PRT assume i risultati del progetto "Cycle route network of the Mediterranean" (CYRONMED) (Rete ciclabile del Mediterraneo), che individua gli itinerari percorribili e gli interventi infrastrutturali necessari per migliorarne la sicurezza e il confort della rete ciclabile mediterranea in territorio pugliese. La priorità di realizzazione degli interventi individuati è da attribuire a quegli assi che integrano nel modo più efficace la rete ciclabile regionale, in un'ottica di intermodalità con i servizi ferroviari;
- j) promuovere l'implementazione di servizi di mobilità alternativa su strada da realizzarsi in aree sensibili dal punto di vista ambientale; in particolare il PRT propone la sperimentazione di servizi di car sharing (auto condivisa) da offrire agli utenti della rete di trasporto collettivo regionale come "ultimo anello" della catena di spostamento. I criteri di progettazione dei servizi devono tener conto degli obiettivi di integrazione tariffaria e funzionale con l'offerta complessiva di trasporto e turistica a livello regionale;
- k) adeguare la viabilità, inclusi gli assi di penetrazione in ambito urbano, sulla quale sono esercitati i servizi portanti del TPRL su gomma di cui al comma 2 dell'articolo 35 in termini di sezione stradale e di segnaletica al fine di garantire fluidità del servizio (riduzione dei punti di conflitto con mobilità privata), sicurezza e accessibilità per gli utenti (punti fermata protetti e attrezzati per l'attesa e l'informazione). Il PRT prevede inoltre la realizzazione di interventi di preferenziazione per il TPRL in accesso a nodi strategici per l'interscambio o l'accessibilità locale;
- l) garantire l'operatività del CReMSS con

- risorse, umane, finanziarie e strumentali, destinate alla continua e costante attività di raccolta, osservazione, studio e monitoraggio dei dati sull'incidentalità in ambito regionale, in primo luogo finalizzati al riconoscimento dei punti neri della rete stradale;
- m) supportare province e comuni nella redazione e attuazione di interventi finalizzati alla sicurezza stradale, sia attraverso finanziamenti dedicati, sia attraverso meccanismi di premialità valutati rispetto alla capacità di PTVE e di piano generale del traffico urbano (PGTU) di incrementare i livelli di sicurezza delle reti locali;
- n) monitorare l'attuazione e rendere stabili nel tempo le iniziative regionali di carattere preventivo, educativo e formativo, utilizzando a tal fine anche la divulgazione dei risultati delle attività del CREMSS;
- o) produrre servizi di infomobilità per assistere gli utenti della rete stradale nella scelta degli itinerari di accesso a nodi di trasporto (porti, aeroporti, stazioni, parcheggi), poli funzionali di interesse regionale e sovraregionale (ospedali, fiere) e aree di interesse turistico;
- p) promuovere la diffusione di forme di "mobilità alternativa" attraverso l'istituzione e la formazione di mobility manager (responsabili della mobilità) d'area e aziendali e il supporto organizzativo, metodologico e strumentale alla fase iniziale di iniziative quali il car pooling (auto di gruppo) in aree a particolare valenza strategica regionale (grandi poli funzionali, distretti produttivi).

Art. 14

(Azioni del piano in materia di trasporto stradale per la mobilità delle merci)

1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 8 in materia di trasporto stradale prevede le seguenti linee di intervento:

- a) realizzare interventi di adeguamento/potenziamento della rete di collegamento regionale/nazionale con particolare riferimento alle direttrici trasversali interregionali per un efficiente accessibilità verso porti, aeroporti e distretti produttivi pugliesi;
- b) promuovere verifiche di congruenza con province, comuni, consorzi ASI per un'efficiente connessione alla viabilità di interesse regionale dei principali centri merci esistenti sul territorio regionale al fine della localizzazione di attività e servizi avanzati per la logistica di filiera e in campo urbano, quali a esempio piastre logistiche e CDU;
- c) realizzare gli interventi dell'"ultimo miglio" in accesso ai principali nodi per lo sviluppo del trasporto combinato, con priorità per quelli finalizzati a risolvere specifiche criticità, riscontrate allo stato attuale o di previsione, relative a sicurezza e gestione del traffico;
- d) attivare, attraverso il coinvolgimento di comuni e province, misure di accompagnamento (incentivi finanziari, formazione) per le imprese e gli operatori commerciali da un lato, politiche di regolamentazione del trasporto merci in ambito urbano (finestre temporali di accesso, ammissibilità di mezzi a basso impatto ambientale, pedagogamento degli ingressi) dall'altro, al fine della crescita e dell'organizzazione della domanda di servizi logistici avanzati. Il PRT dispone che tali interventi siano programmati e promossi nell'ambito degli strumenti subordinati di pianificazione dei trasporti e dei settori paralleli (Territorio, Ambiente, Sviluppo economico);
- e) promuovere l'implementazione di servizi informativi avanzati disponibili via web a supporto della circolazione e dell'accesso a centri merci, porti e aeroporti (percorsi, orari, tele-prenotazione parcheggi e procedure burocratiche);
- f) realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali alla massima sicurezza e alla piena accessibilità da tutto il territorio regionale degli itinerari di conferimento dei rifiuti ai siti presso cui sia prevista la realizzazione di termovalorizzatori.

Art. 15**(Criteri di selezione delle priorità di intervento per il trasporto stradale)**

1. Il PRT dispone che il piano attuativo dettagli le linee di cui agli articoli 13 e 14 definendo gli specifici interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6.

2. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro programmatico-progettuale delle opere previste dagli enti competenti sulla viabilità di interesse regionale. Gli interventi facenti parte del quadro programmatico-progettuale la cui realizzazione entro l'orizzonte temporale del piano sia garantita sia sotto il profilo economico-finanziario che procedurale, compongono l'assetto infrastrutturale dello scenario di riferimento del PRT, mentre gli altri interventi sono sottoposti a valutazione secondo quanto disposto dal comma 3, al fine di selezionare quelli da realizzare in via prioritaria.

3. Il PRT definisce i criteri di cui tenere conto in sede di piano attuativo ai fini della selezione degli interventi e della individuazione del loro livello di priorità rispetto al processo di attuazione:

- a) valenza strategica dell'intervento rispetto alla programmazione regionale, nazionale ed europea;
- b) contributo dell'intervento all'integrazione e al completamento di sistemi di mobilità locali, regionali e sovregionali e delle loro interconnessioni;
- c) supporto alla connettività e alla coesione territoriale (riduzione del fenomeno di marginalizzazione, accessibilità);
- d) maturità tecnico-progettuale dell'intervento;
- e) costo e copertura finanziaria dell'intervento;
- f) impatto trasportistico dell'intervento sul sistema stradale (miglioramento del livello di servizio, domanda potenziale servita) e

- rispetto alle interazioni con il sistema complessivo della mobilità (integrazione/competizione con le altre modalità);
- g) impatto dell'intervento sulla sicurezza stradale (riduzione dei fattori di rischio e delle cause passive di incidentalità).

TITOLO IV**LINEE DI INTERVENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO****Art. 16****(Azioni propedeutiche in materia di trasporto ferroviario)**

1. Il PRT riconosce al sistema ferroviario il ruolo di struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale e dispone che rispetto a esso siano ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili con esso. In sintonia con gli indirizzi formulati dalla Regione per il ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali comunitari in tema di trasporti e mobilità (DSR, proiezioni territoriali del DSR, programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR -), il PRT stabilisce che alla ferrovia sia attribuita la funzione di garantire l'accessibilità e la coesione rispetto alle diverse componenti di domanda espresse dal territorio.

2. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il PRT stabilisce che il piano attuativo si ponga l'obiettivo di definire un modello di esercizio teorico integrato fondato sulla interoperabilità tra le reti e sulla gerarchizzazione dei servizi ferroviari passeggeri e di classificare di conseguenza le stazioni ferroviarie secondo quanto disposto all'articolo 18, individuando queste come azioni propedeutiche alla definizione di dettaglio e all'attuazione di tutte le altre linee di intervento previste.

Art. 17**(Gerarchizzazione dei servizi ferroviari passeggeri in ambito regionale e definizione di un modello di esercizio integrato)**

1. Il PRT, ai fini di un'efficiente organizzazione dell'offerta ferroviaria e dell'integrazione

funzionale con la rete automobilistica, stabilisce che i servizi ferroviari in ambito regionale siano gerarchizzati in tre sottoreti rispondenti alle caratteristiche della domanda e del territorio da servire:

- a) servizio ferroviario regionale (SFR), che assicura il collegamento rapido tra i principali poli di interesse regionale/nazionale in territorio regionale, in una logica di rete unitaria;
- b) servizio ferroviario territoriale (SFT), che assicura il collegamento tra il territorio e i principali poli di interesse regionale/nazionale, a garanzia dell'accessibilità interna e della coesione territoriale;
- c) servizio ferroviario metropolitano (SFM), che assicura il trasporto rapido di massa all'interno dell'area metropolitana barese.

2. Il PRT demanda al piano attuativo la definizione di un modello di esercizio teorico integrato dei servizi ferroviari gerarchizzati che preveda l'integrazione funzionale delle tre sottoreti tra loro indipendentemente dall'operatore, con i servizi automobilistici di TPRL e con le altre modalità di trasporto, e che implementi specifiche caratteristiche di servizio:

Sottorete

- Servizio ferroviario regionale (SFR)

Caratteristiche del servizio

- Linee di lunghezza indicativamente compresa tra i 50 e i 300 km, velocità commerciali elevate, fermate nei soli centri urbani e nei nodi di trasporto principali, cadenzamento del servizio compreso tra i sessanta e i centoventi minuti a seconda della domanda da servire e della fascia oraria, materiale rotabile ad elevate prestazioni

Sottorete

- Servizio ferroviario territoriale (SFT)

Caratteristiche del servizio

- Linee di lunghezza indicativamente fino ai 100 km, fermata in tutte le stazioni in ambito extraurbano e nelle stazioni principali in

ambito urbano, cadenzamento del servizio compreso tra i trenta e i centoventi minuti o ad orario a seconda della domanda da servire e della fascia oraria, materiale rotabile ad alta frequentazione

Sottorete

Servizio ferroviario metropolitano (SFM)

Caratteristiche del servizio

Linee di lunghezza indicativamente fino ai 30 km, con cadenzamento del servizio compreso tra i quindici e i trenta minuti a seconda della fascia oraria, con materiale rotabile ad alta frequentazione. Su tratte di alcune direttrici la frequenza può essere ottenuta anche mediante l'integrazione con il SFT

3. Il PRT stabilisce che il modello di esercizio teorico elaborato dal piano attuativo possa essere attuato per fasi in funzione delle priorità risultanti dal processo di valutazione di cui all'articolo 21.

Art. 18

(Classificazione delle stazioni/fermate ferroviarie a servizio dei passeggeri)

1. Ai fini della piena accessibilità ai servizi ferroviari e dell'integrazione con la rete dei servizi automobilistici, il PRT definisce tre classi di stazioni/fermate ferroviarie a servizio dei passeggeri:

- a) stazioni di valenza regionale, coincidenti con i nodi presso i quali possono essere esercitate, secondo il modello d'esercizio integrato, funzioni di interscambio tra:
 - 1) servizi di lunga percorrenza (servizi ferroviari, automobilistici, aerei e marittimi);
 - 2) servizi ferroviari regionali, territoriali o metropolitani;
 - 3) servizi ferroviari regionali e servizi ferroviari territoriali;
 - 4) servizi ferroviari regionali e servizi automobilistici di TPRL;
- b) stazioni di valenza territoriale, coincidenti con i nodi presso i quali possono essere

esercitate, secondo il modello d'esercizio unico, funzioni di:

- 1) servizio ad ambiti di valenza strategica.... e/o interscambio tra:
 - 1.1 servizi ferroviari territoriali a servizio d'ambiti diversi e/o
 - 1.2 servizi ferroviari territoriali e servizi ferroviari metropolitani e/o
 - 1.3 servizi ferroviari territoriali e servizi automobilistici di TPRL;
 - 1.4 servizi ferroviari territoriali e/o metropolitani e auto privata (parcheggi di interscambio);
 - 1.5 servizi ferroviari territoriali e altre modalità di trasporto pubblico (servizi marittimi, servizi elicotteristici) e/o di mobilità alternativa (reti ciclabili, servizi di car sharing);
- c) stazioni/fermate di valenza locale, coincidenti con tutte le altre stazioni/fermate.

Art. 19

(Azioni del piano in materia di trasporto ferroviario per la mobilità delle persone)

1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 7 in materia di trasporto ferroviario prevede le seguenti linee di intervento:

- a) realizzare collegamenti ferroviari dagli aeroporti di Bari e Brindisi verso i principali poli dei rispettivi bacini di influenza, per assicurare l'adduzione alla modalità aerea;
- b) promuovere le necessarie sinergie tra gestori delle infrastrutture e dei servizi ferroviari finalizzate all'attuazione del modello di esercizio teorico integrato di cui all'articolo 17, comma 2, e al conseguimento di tutte le possibili economie di scala nelle attività di gestione e allo sfruttamento ottimale della capacità ferroviaria complessiva della rete regionale. L'azione del consorzio deve essere improntata al raggiungimento della piena interoperabilità delle reti e alla progressiva e pianificata omogeneizzazione del materiale rotabile e della sua gestione;
- c) progettare un modello di integrazione tariffaria co-modale in sintonia con quanto disposto dall'articolo 29 della l.r. 18/02, da attuare per

fasi tenendo conto anche delle risultanze del progetto TIBE finanziato dalla Regione nell'ambito della misura 6.2 del POR 2000-2006;

- d) realizzare gli interventi di velocizzazione delle linee (elettrificazione, raddoppi, realizzazione punti di incrocio, soppressione di passaggi a livello, riqualificazione impianti tecnologici) funzionali all'attuazione del modello di esercizio teorico integrato;
- e) realizzare gli interventi di integrazione e completamento della rete (ripristino e prolungamenti di linee, realizzazione di bretelle di connessione) funzionali all'attuazione del modello di esercizio teorico integrato;
- f) attrezzare per l'interscambio le stazioni di valenza regionale e territoriale del servizio ferroviario in funzione del modello di esercizio teorico integrato;
- g) attuare un programma di riorganizzazione del nodo di Bari sotto il profilo impiantistico e degli apparati tecnologici funzionale al modello di esercizio teorico integrato;
- h) promuovere soluzioni di integrazione tra sistemi Light rapid transit (LRT) e sistemi ferroviari tradizionali che prevedono l'uso promiscuo dell'infrastruttura da parte di materiale ferroviario e veicoli di tipo tranviario (es. tecnologia treno-tram), da applicare sia in ambito urbano sia in ambiti a particolare valenza ambientale e/o da valorizzare sotto il profilo turistico. Il PRT stabilisce che la progettazione di tali sistemi, che deve essere oggetto di approfondimento attraverso specifici studi di fattibilità, sia sviluppata e recepita, per le rispettive competenze, negli strumenti di programmazione gerarchicamente subordinati al PRT relativi al livello territoriale interessato (piani provinciali di bacino, PUM, PGTU).

Art. 20

(Azioni del piano in materia di trasporto ferroviario per la mobilità delle merci)

1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 8 in materia di trasporto ferroviario prevede le seguenti linee di intervento:

- a) promuovere, in coordinamento con le

- regioni interessate e con il gestore della rete, la definizione di un modello di esercizio di riferimento per la linea Bologna-Bari che, sfruttando la centralizzazione del controllo del traffico, permetta l'impegno ottimale della capacità dell'infrastruttura a beneficio della regolarità di esercizio e della velocità commerciale dei collegamenti merci e passeggeri di lunga percorrenza;
- b) realizzare gli interventi dell' "ultimo miglio" in accesso ai principali nodi logistici e di trasporto strategici per lo sviluppo del trasporto combinato ferro-mare, ferro-strada e strada-rotaia;
 - c) integrare le aree portuali e retroportuali dei nodi strategici per il trasporto combinato ferro-mare con terminal intermodali e raccordi alla rete nazionale;
 - d) valutare l'opportunità di istituzione di servizi "treni blocco" sulla linea Taranto-Brindisi per il trasporto di contenitori.

Art. 21

(Criteri di selezione delle priorità di intervento per il sistema ferroviario)

1. Il PRT dispone che il piano attuativo dettagli le linee di cui agli articoli 19 e 20 definendo gli specifici interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6.

2. Al fine della definizione degli interventi di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro programmatico-progettuale delle opere previste dagli enti competenti sulle reti nazionale e regionali. Gli interventi facenti parte del quadro programmatico-progettuale, la cui realizzazione entro l'orizzonte temporale del piano sia garantita sia sotto il profilo economico-finanziario che procedurale, compongono l'assetto infrastrutturale dello scenario di riferimento del PRT, mentre gli altri interventi sono sottoposti a valutazione secondo quanto disposto dal comma 3, al fine di selezionare quelli da realizzare in via prioritaria.

3. Il PRT definisce i criteri di cui tenere conto in sede di piano attuativo ai fini della selezione degli interventi e della individuazione del loro livello di priorità rispetto al processo di attuazione:

- a) valenza strategica dell'intervento rispetto alla programmazione regionale, nazionale ed europea;
- b) impatto dell'intervento sull'efficienza dei collegamenti di medio-lungo raggio (traffico interregionale e di lunga percorrenza);
- c) congruenza dell'intervento rispetto al master plan di rete dei porti di interesse regionale;
- d) supporto dell'intervento alla connettività interna e alla coesione territoriale;
- e) costo e copertura finanziaria dell'intervento;
- f) maturità tecnico-progettuale dell'intervento;
- g) supporto dell'intervento allo sviluppo del settore turistico (valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale regionale);
- h) congruenza dell'intervento rispetto all'attuazione del modello di esercizio integrato per il trasporto ferroviario in ambito regionale;
- i) impatto trasportistico, riguardante i livelli di domanda attuale e potenziale da soddisfare e i margini di efficientamento dell'offerta multimodale dell'offerta di trasporto pubblico locale.

TITOLO V

LINEE DI INTERVENTO PER IL TRASPORTO MARITTIMO

Art. 22

(Azioni propedeutiche in materia di trasporto marittimo)

1. Il PRT riconosce al sistema portuale regionale il ruolo di elemento strategico della piattaforma logistica pugliese e dispone che siano attuate azioni istituzionali, gestionali e infrastrutturali finalizzate alla complementarietà dei porti tra loro, con le strutture logistiche presenti sul territorio e con il sistema economico-produttivo pugliese nel suo complesso. A tal fine il PRT dispone che il piano attuativo si ponga come obiettivo la classificazione e la gerarchizzazione

dei porti di interesse regionale e la definizione di subsistemi territoriali in cui aggregarli, individuando queste come azioni propedeutiche alla definizione di dettaglio e all'attuazione di tutte le altre linee di intervento previste.

Art. 23

(Classificazione e gerarchizzazione dei porti di interesse regionale)

1. Il PRT definisce "sistema portuale di interesse regionale" l'insieme dei porti classificati di categoria II, classi I, II e III, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), delle aree del demanio marittimo la cui utilizzazione ha finalità turistiche e ricreative sulle quali le funzioni amministrative sono delegate alla Regione secondo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e infine delle aree del demanio marittimo identificate come "di preminente interesse nazionale" in relazione alle esigenze della navigazione marittima dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di classificazione dei porti di cui alla l. 84/1994, il PRT assume le definizioni in questa contenute e le relative disposizioni relative alla programmazione e realizzazione delle opere e propone, attraverso il piano attuativo, la classificazione dei porti ricadenti sul territorio regionale, che assume anche valore di gerarchizzazione, nelle seguenti categorie e classi:

- c) categoria II, classe I (porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale);
- d) categoria II, classe II (porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica nazionale);
- e) categoria II, classe III (porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica regionale e interregionale).

3. Ai fini della classificazione, il PRT tiene conto di quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 4 della l. 84/1994, introdotto dall'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e, con riferimento all'attuale e potenziale bacino di traffico, dei criteri individuati dal comma 4 dell'articolo 4 della stessa legge 84/1994, ovvero:

- a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;
- b) capacità operativa degli scali;
- c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra e del criterio aggiuntivo della capacità intermodale del porto.

Art. 24

(Definizione dei subsistemi di porti di interesse regionale)

1. Il PRT individua nell'azione di coordinamento dei porti di interesse regionale un elemento decisivo della strategia di rafforzamento della competitività della piattaforma logistico-portuale pugliese in campo nazionale e internazionale e dispone che i porti pugliesi sede di autorità marittime ovvero sede di autorità portuali le quali non possiedono i requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 6 della l. 84/1994, come modificato dall'articolo 145, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, siano integrati nelle circoscrizioni territoriali di competenza delle autorità portuali esistenti, come già concordato nel "Protocollo di intesa fra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e le autorità portuali di Bari, Brindisi e Taranto" sottoscritto in data 11 maggio 2007, al fine di costituire subsistemi territoriali funzionalmente integrati. Il PRT propone che i porti ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali siano classificati di II categoria, I o II classe.

2. Il PRT dispone che l'Osservatorio del sistema portuale pugliese, istituito dal protocollo di intesa di cui al comma 1, e le autorità portuali coordinino, rispettivamente per il sistema regionale complessivo (complementarietà orizzontale) e per i singoli subsistemi territoriali (comple-

mentarietà verticale), l'offerta integrata di infrastrutture e servizi definendo strategie condivise che garantiscano la massima sinergia tra i nodi in un'ottica di specializzazione dei porti, ferme restando, come dichiarato nel protocollo stesso, le scelte del mercato e la libertà degli operatori marittimi e portuali di scegliere, nell'ambito della legislazione vigente, il porto da loro ritenuto più adeguato allo svolgimento dei traffici da loro gestiti. Come punto di partenza il PRT indica le vocazioni consolidate espresse dai tre porti principali: il transhipment e il relativo feederaggio multimodale per il porto di Taranto, il trasporto marittimo a corto raggio nazionale e internazionale ro-ro, ro-pax e il feederaggio per i porti di Bari e Brindisi, oltre al supporto a specifiche filiere in essere e all'obiettivo generalizzato di incentivare l'attivazione di rotte che aprano il sistema portuale pugliese alle autostrade del mare. Il PRT dispone, in sintonia con quanto proposto dalle proiezioni territoriali del DSR, che l'Osservatorio rediga un master plan di rete che indirizzi la messa a sistema delle funzionalità trasportistiche e le relazioni con i territori, i sistemi socio-economici e i soggetti istituzionali coinvolti in rapporto ai tre subsistemi e coordini la redazione di tre master plan di hub, affidati a ciascuna autorità portuale. I master plan, da aggiornarsi ogni cinque anni, devono anche affrontare, relazionandosi con la programmazione a livello locale (PTCP, PS, PUG, PUM e PGTU), i temi della gestione urbanistica delle aree retroportuali, della riqualificazione e della valorizzazione territoriale indotte o promosse dalle funzionalità di ciascun subsistema.

3. Il PRT dispone che i subsistemi territoriali definiti dal protocollo d'intesa fra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e le autorità portuali di Bari, Brindisi e Taranto e coordinati dalle tre autorità portuali siano funzionalmente integrati, pur mantenendo le relative competenze e autonomie gestionali, con i poli logistici esistenti e di nuova realizzazione e individua, a partire dagli accordi in essere già promossi dalla Regione, i tre ambiti logistico-portuali cui far tendere l'assetto futuro della piattaforma:

a) subsistema del Levante, composto dal sub-

sistema dei porti coordinati dall'autorità portuale di Bari (autorità portuale del Levante: porti di Bari, Manfredonia, Barletta e Monopoli), per la quale si propone l'estensione della circoscrizione territoriale anche al porto di Molfetta, integrato con i poli logistici a esso connessi (interporto di Bari, interporto di Cerignola, centro merci di Incoronata);

- b) subsistema del Salento, composto dal subsistema dei porti coordinati dall'autorità portuale di Brindisi, per la quale si propone l'estensione della circoscrizione territoriale di competenza ai porti di Otranto e Gallipoli, integrato con i poli logistici ad esso connessi (distripark e piattaforma intermodale di Brindisi, centro merci di Lecce Surbo);
- c) subsistema dello Jonio, composto dal porto di Taranto (autorità portuale di Taranto), integrato con i poli logistici ad esso connessi (piattaforma logistica e distripark di Taranto, scalo cargo dell'aeroporto di Grottaglie e centro merci di Francavilla Fontana).

4. Il PRT, ai fini della gestione integrata del sistema portuale di interesse regionale, propone che i porti che non rientrano nella categoria II, classi I e II, e che svolgono funzioni di "servizio passeggeri" e/o "turistica e da diporto" di rilevanza regionale siano classificati di classe III e siano aggregati ai fini della programmazione nei subsistemi di cui al comma 2, secondo criteri di unitarietà dei servizi offerti.

Art. 25

(Azioni del piano in materia di trasporto marittimo per la mobilità delle persone)

1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 7 in materia di trasporto marittimo si esplica nelle seguenti azioni:

- a) potenziare le strutture di supporto al traffico crocieristico, puntando alla specializzazione del porto di Bari per il crocierismo di linea e a quella del porto di Brindisi per il crocierismo charter e low cost, in analogia e in coordinamento con la specializzazione

prevalente attribuita anche ai rispettivi scali aeroportuali;

- b) migliorare le infrastrutture e i servizi di supporto al traffico passeggeri dei traghetti di linea, in modo da garantire la competitività dei porti di Bari e Brindisi;
- c) realizzare un servizio marittimo, denominato "metrò del mare", basato sulla messa in rete di alcuni porti regionali pugliesi, attraverso il quale assicurare collegamenti veloci e frequenti, prevalentemente a carattere stagionale, tra le località delle aree costiere a elevata vocazione turistica del Gargano e della costa jonico-salentina. Il servizio può avere una caratterizzazione di TPRL per i residenti;
- d) promuovere la navigazione interna con finalità miste turistiche e di TPRL sul lago di Varano e nei bacini portuali di Brindisi e Taranto.

2. Il PRT, per quanto riguarda i porti turistici, assume le previsioni formulate dallo studio di fattibilità del sistema regionale della portualità turistica, disponendo che venga effettuata una verifica di compatibilità rispetto alle eventuali interferenze con altre funzioni sovraordinate attribuite ai porti e sull'accessibilità stradale ai porti e ai servizi complementari previsti.

Art. 26

(Azioni del piano in materia di trasporto marittimo per la mobilità delle merci)

1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 8 in materia di trasporto marittimo si esplica nelle seguenti azioni:

- a) potenziare la capacità intermodale e logistica dei tre porti di I classe e delle relative aree retroportuali, attraverso la realizzazione di strutture logistiche, servizi e connessioni ferro-stradali;
- b) realizzare gli interventi dell'"ultimo miglio" in accesso ai porti di I e II classe funzionali allo sviluppo del trasporto combinato, a partire da quelli finalizzati a risolvere specifiche criticità, riscontrate allo stato attuale o di previsione, relative a sicurezza e congestione del traffico strada-

le. In particolare, le azioni delineate riguardano:

- 1) la razionalizzazione della connessione stradale al porto di Bari;
 - 2) le connessioni ferro-stradali a servizio dell'intermodalità al porto di Brindisi;
 - 3) la connessione ferroviaria a servizio del porto di Taranto;
 - 4) il potenziamento dei collegamenti con i porti di II classe in ragione delle specializzazioni assegnate dal master plan di cui al comma 2 dell'articolo 24;
- c) proseguire il processo di implementazione di tecnologie ITS a supporto della piattaforma logistico-portuale regionale e dei tre sottosistemi di cui all'articolo 24, iniziato con il progetto promosso dalla Regione Puglia per la realizzazione di un sistema intelligente di trasporto multimodale nei tre porti nazionali pugliesi (sistema informativo e telematico integrato per i porti di Bari, Brindisi e Taranto - SITIP). Il PRT assume le ipotesi di intervento sviluppate nell'ambito delle proiezioni territoriali del DSR della Puglia:
- 1) implementare un corridoio telematico a supporto del funzionamento del primo elemento del corridoio VIII, definito "porto sulle due rive" dell'Adriatico meridionale, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza di tutte le operazioni materiali e immateriali connesse all'attraversamento dell'Adriatico, puntando ad accrescere con effetti immediati la competitività del corridoio;
 - 2) realizzare un portale multilingue e multifunzionale che, attraverso applicativi dedicati, fornisca strumenti di informazione, monitoraggio e comunicazione a gestori, operatori dei trasporti e della logistica e imprese, con il fine primario di incrociare domanda e offerta per ottimizzare i flussi di merci, abbattendo il costo generalizzato del trasporto marittimo, e accrescere, quindi, la competitività del sistema portuale pugliese.

Art. 27**(Criteri di selezione delle priorità di intervento per il trasporto marittimo)**

1. Il PRT dispone che il piano attuativo dettagli le linee di cui agli articoli 25 e 26 definendo gli specifici interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6.

2. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro programmatico-progettuale delle opere previste dagli enti competenti sul sistema portuale di interesse regionale. Gli interventi facenti parte del quadro programmatico-progettuale la cui realizzazione entro l'orizzonte temporale del piano sia garantita sia sotto il profilo economico-finanziario che procedurale, compongono l'assetto infrastrutturale dello scenario di riferimento del PRT, mentre gli altri interventi sono sottoposti a valutazione secondo quanto disposto dal comma 3, al fine di selezionare quelli da realizzare in via prioritaria.

3. Il PRT definisce i criteri di cui tenere conto in sede di piano attuativo ai fini della selezione degli interventi e della individuazione del loro livello di priorità rispetto al processo di attuazione:

- a) valenza strategica dell'intervento rispetto alla programmazione regionale, nazionale ed europea;
- b) congruenza dell'intervento rispetto all'assetto programmato del sistema portuale regionale;
- c) costo e copertura finanziaria dell'intervento;
- d) maturità tecnico-progettuale dell'intervento.

TITOLO VI**LINEE DI INTERVENTO PER IL TRASPORTO AEREO****Art. 28****(Azioni propedeutiche in materia di trasporto aereo)**

1. Il PRT, riconosciuto al trasporto aereo il ruolo di modalità strategica per i collegamenti di lungo raggio, al fine di garantire la competitività

del sistema aeroportuale regionale nel quadro del processo di riorganizzazione del sistema aeroportuale nazionale, stabilisce che il piano attuativo si ponga come obiettivo la definizione del sistema integrato aeroportuale regionale, assumendo a riferimento il piano di sviluppo del sistema aeroportuale denominato "Diffusione e specializzazione" definito dal master plan degli aeroporti pugliesi, e individua questa come azione propedeutica alla definizione di dettaglio e all'attuazione di tutte le altre linee di intervento previste.

Art. 29**(Definizione del sistema aeroportuale integrato regionale)**

1. Il PRT definisce "sistema aeroportuale di interesse regionale" l'insieme degli aeroporti nazionali (classificati come aeroporti comunitari di carattere internazionale e inclusi nelle reti transeuropee - TEN) e della rete eliportuale regionale multifunzionale per trasporto passeggeri di linea, di soccorso sanitario e/o di protezione civile.

2. Il PRT individua nell'azione di coordinamento degli aeroporti di interesse regionale un elemento decisivo della strategia di rafforzamento della competitività del sistema aeroportuale regionale pugliese in campo nazionale e internazionale e dispone che sia definita una pianificazione/programmazione complessiva e graduale di tutti gli interventi atti a garantire la piena funzionalità degli aeroporti pugliesi in un'ottica di complementarità gerarchica tra gli scali.

3. Il PRT, considerato il piano di sviluppo del sistema aeroportuale definito dal master plan degli aeroporti pugliesi denominato "Diffusione e specializzazione", individua diverse funzioni o vocazioni per ciascuno scalo:

- a) Bari: scalo principale del sistema destinato a mantenere una pluralità di funzioni;
- b) Brindisi: traffico di linea e charter incoming, attività complementari (World food programme, manutenzione e vestizione degli aeromobili);
- c) Foggia: traffico di linea limitato a collega-

menti nazionali, traffico charter incoming (turismo a destinazione Gargano e San Giovanni Rotondo);

- d) Taranto: traffico cargo in relazione al Taranto container terminal (TCT), manutenzioni e industria aeronautica, traffico di linea limitato ai collegamenti con i due hub nazionali.

Art. 30

(Azioni del piano in materia di trasporto aereo per la mobilità delle persone)

1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 7 in materia di trasporto aereo si esplica nelle seguenti azioni:

- a) realizzare gli interventi infrastrutturali per garantire l'accessibilità multimodale agli scali di Bari e Brindisi;
- b) promuovere la redazione di piani per l'organizzazione dei servizi di accesso ai quattro scali aeroportuali pugliesi a partire dai rispettivi bacini di traffico;
- c) promuovere l'attivazione di servizi finalizzati a garantire l'accesso al sistema aeroportuale pugliese da parte di territori delle regioni limitrofe;
- d) promuovere l'acquisizione e riconversione delle aree militari adiacenti agli scali di Bari e Brindisi;
- e) prevedere un programma di progressivo adeguamento degli aeroporti di Foggia e di Grottaglie, in funzione dell'evoluzione del mercato;
- f) completare la rete eliportuale regionale in tutte le sue componenti impiantistiche e gestionali, a partire dalla pluriennale esperienza maturata a livello regionale attraverso la sperimentazione nell'ambito della provincia di Foggia. La rete eliportuale e l'offerta a essa connessa sono finalizzate a garantire prioritariamente l'effettuazione delle seguenti tipologie di servizi:
 - 1) elisoccorso;
 - 2) protezione civile;
 - 3) trasporto passeggeri, limitatamente ai casi in cui è necessario garantire la continuità territoriale;

2. La rete eliportuale regionale si pone, infine,

come elemento di supporto strumentale allo sviluppo del trasporto elicotteristico per servizi di linea, elitaxi ed elinoleggio.

Art. 31

(Azioni del piano in materia di trasporto aereo per la mobilità delle merci)

1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 8 in materia di trasporto aereo si esplica nelle seguenti azioni:

- a) valorizzare le potenzialità degli scali cargo di Bari, Brindisi e di quello intercontinentale di Grottaglie per il trasporto di merci a elevato valore unitario e/o alta deperibilità, secondo una visione sinergica della piattaforma logistica multimodale;
- b) realizzare gli interventi di adeguamento/potenziamento sugli assi stradali di connessione all'aeroporto di Grottaglie al fine della sua integrazione nella rete di collegamento regionale/nazionale, prioritariamente per la connessione con l'area portuale di Taranto;
- c) promuovere misure di attrazione e incentivazione alla localizzazione in Puglia di grandi operatori logistici e spedizionieri intercontinentali al fine di consentire alla piattaforma logistica di assumere una valenza intercontinentale e, quindi, di raccogliere, consolidare e smistare flussi di traffico cargo provenienti e/o in partenza non solo dalla Puglia ma anche dall'Estremo Oriente (in connessione con il porto di Taranto) e verso l'Europa continentale e i Balcani.

Art. 32

(Criteri di selezione delle priorità di intervento per il trasporto aereo)

1. Il PRT dispone che il piano attuativo dettagli le linee di cui agli articoli 30 e 31 definendo gli specifici interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6.

2. Ai fini della definizione degli interventi di cui

al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro programmatico-progettuale delle opere previste dagli enti competenti sul sistema aeroportuale di interesse regionale. Gli interventi facenti parte del quadro programmatico-progettuale la cui realizzazione entro l'orizzonte temporale del piano sia garantita sia sotto il profilo economico-finanziario che procedurale, compongono l'assetto infrastrutturale dello scenario di riferimento del PRT, mentre gli altri interventi sono sottoposti a valutazione secondo quanto disposto dal comma 3, al fine di selezionare quelli da realizzare in via prioritaria.

3. Il PRT definisce i criteri di cui tenere conto in sede di piano attuativo ai fini della selezione degli interventi e della individuazione del loro livello di priorità rispetto al processo di attuazione:

- a) valenza strategica dell'intervento rispetto alla programmazione regionale, nazionale ed europea;
- b) congruenza dell'intervento rispetto all'assetto programmato del sistema aeroportuale regionale;
- c) costo e copertura finanziaria dell'intervento;
- d) maturità tecnico-progettuale dell'intervento.

TITOLO VII

LINEE DI INTERVENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TPRL

Art. 33

(Strumenti, procedure e competenze per la programmazione dei servizi minimi di TPRL)

1. Il PRT, in accordo con quanto disposto dalla l.r. 18/02 e successive modificazioni, individua gli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto e le linee e i criteri di selezione delle priorità di intervento relative ai servizi minimi.

2. Il PRT, nella definizione della rete di trasporto pubblico regionale e locale, prende a riferimento la ripartizione delle competenze tra Regione e enti locali sulle funzioni di program-

mazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico disposta dall'articolo 3 della l.r. 18/02. Per quanto attiene ai servizi automobilistici definiti interprovinciali in base alla lettera c) del numero 2) del comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002, il PRT in base al comma 2 dell'articolo 35 della presente legge attribuisce alla competenza provinciale quelli classificabili come servizi di adduzione e alla rete regionale quelli che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale in quanto classificabili come servizi portanti.

3. Il PRT, in sintonia con la definizione fornita dal d.lgs. 422/1997 e richiamata dalla l.r. 18/2002, indica come servizi minimi quei servizi di TPRL "quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini" e i cui costi sono coperti dai capitoli di spesa del fondo regionale trasporti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 18/02: servizi automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali, servizi ferroviari e metropolitani e servizi marittimi e aerei (inclusi i servizi elicotteristici).

4. Il PRT dispone che possano essere annoverati tra i "servizi minimi" anche alcuni servizi automobilistici ricadenti nella categoria dei "servizi speciali", come definita dall'articolo 18 della l.r. 18/02, qualora questi rispondano ai criteri, stabiliti dall'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 422/1997, del ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate e della scelta, tra più soluzioni atte a garantire in condizioni analoghe sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.

5. Il PRT, ai fini dell'individuazione dei livelli di offerta da garantire sulla rete di trasporto pubblico regionale e locale, applica la procedura prevista dall'articolo 5 della l.r. 18/2002. La Regione, verificati i piani provinciali di bacino esistenti, definisce le reti e i bacini di TPRL regionali e locali, i rispettivi enti locali compe-

tenti e, tenendo conto dei vincoli di bilancio, i livelli di offerta multimodale da garantire, individuando quantità e standard di qualità dei servizi di TPRL per ciascun bacino, indipendentemente dalla modalità con cui sono effettuati e dalla competenza amministrativa.

6. Il PRT, ai fini della fasatura tra programmazione regionale e provinciale in materia di TPRL, tenuto conto del carattere multimodale attribuito al piano provinciale di bacino (PPB) ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/2002, in base al quale tale strumento contiene tutti i riferimenti di pianificazione e programmazione settoriale provinciale in materia di TPRL, viabilità e mobilità di persone e merci in generale, introduce il piano di bacino del trasporto pubblico locale provinciale (PBTPLP), da intendersi quale strumento attuativo a validità triennale per la programmazione operativa dei servizi di trasporto pubblico locale. Il PBTPLP, fermo restando l'assetto di medio-lungo periodo proposto dal PPB, costituisce il riferimento rispetto al quale la Regione formula il PTS, tenendo conto delle istanze formulate dalle province. A tale scopo, il PRT dispone che il PBTPLP sia aggiornato ogni tre anni con un anticipo di sei mesi rispetto alla definizione del PTS, pur essendo parte integrante del rispettivo PPB, il cui aggiornamento è previsto dalla l.r. 18/2002 di norma ogni cinque anni.

7. Fin dalla data di prima applicazione della presente legge, in caso di inadempienza da parte delle province nella redazione del PBTPLP, la Regione procede immediatamente alla redazione del PTS.

8. Per i successivi PTS, interpretando i disposti della l.r. 18/2002, il PRT individua le seguenti fasi procedurali e le rispettive competenze nel processo di definizione del PTS, assumendo il sistema ferroviario come struttura portante della rete multimodale del trasporto pubblico locale regionale:

- a) la Regione programma i servizi ferroviari regionali e locali e, subordinatamente a questi, i servizi automobilistici, marittimi,

aerei ed elicotteristici di interesse regionale e sottopone l'esito di tale programmazione alle province;

- b) le province programmano nel PBTPLP i servizi minimi di propria competenza sulla base degli indirizzi forniti dal PRT, assumendo come vincolo la programmazione sovraordinata dei servizi di competenza regionale rispetto alla quale possono proporre alla Regione eventuali rimodulazioni prioritariamente ai servizi che interessano l'ambito territoriale di rispettiva competenza;
- c) la Regione verifica, adegua e approva, secondo le modalità di cui all'articolo 8 della l.r. 18/2002, la programmazione complessiva dei servizi minimi di competenza regionale e provinciale e alloca le risorse destinate dal fondo regionale trasporti all'esercizio dei servizi di TPRL, ripartendo tra le province le quote destinate all'esercizio dei servizi minimi automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali.

9. Il PRT dispone che enti locali e gestori dei servizi di TPRL rendano operativi e disponibili agli utenti le procedure e i servizi atti a garantire la tutela dei diritti del viaggiatore ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), della legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti) e dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)".

Art. 34

(Indirizzi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL ferroviari)

1. Il PRT formula gli indirizzi cui il PTS deve riferirsi per la programmazione dei servizi minimi ferroviari:

- a) il PTS si pone come piano di progressiva attuazione per fasi del modello di esercizio ferroviario regionale proposto dal PRT,

garantendo continuità ed efficienza nell'allocazione delle risorse;

- b) il PTS deve formulare la proposta di programma di esercizio dei servizi ferroviari del trasporto pubblico locale regionale corrispondenti alla gerarchizzazione di cui all'articolo 17;
- c) il programma di esercizio deve tenere conto dell'assetto infrastrutturale e del materiale rotabile attuale e dei rispettivi potenziamenti programmati e attuati nel triennio di validità del PTS.

Art. 35

(Indirizzi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL su gomma)

1. Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'articolo 33, il PRT formula gli indirizzi cui il PTS e i piani di bacino del trasporto pubblico locale devono riferirsi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL extraurbano su gomma ai fini della massima integrazione tra le reti di trasporto partendo dall'assunto che la modalità ferroviaria rappresenta la struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale rispetto alla quale vanno ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili. In questa logica, obiettivo primario è la progressiva eliminazione di servizi sostitutivi su gomma parallelamente al potenziamento dei servizi ferroviari e, ove necessario, alla loro sostituzione con servizi automobilistici extraurbani convenzionali con funzione di adduzione-integrazione.

2. Gli indirizzi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL extraurbano su gomma, miranti all'attuazione di un modello di esercizio fondato su una rete gerarchizzata e intermodale, sull'integrazione dei servizi, sull'interscambio e sul cadenzamento, sono:

- a) ridefinire gli itinerari dei servizi automobilistici extraurbani in funzione del programma di esercizio dei servizi ferroviari programmati dalla Regione al fine di:
 - 1) eliminare le sovrapposizioni funzionali tra modalità automobilistica e ferroviaria, mantenendo corridoi plurimodali solo nelle situazioni in cui i livelli e/o la strut-

tura della domanda (distribuzione oraria, localizzazione insediativa, ecc.) richiedano le caratteristiche di flessibilità del servizio su gomma o rafforzamenti dell'offerta di TPRL in particolari fasce orarie (servizi integrativi);

- 2) integrare le reti definendo itinerari automobilistici che consentano da un lato l'adduzione ai servizi ferroviari, dall'altro la copertura di territori non serviti dal ferro al fine dell'equilibrio dell'offerta complessiva di TPRL;
- b) gerarchizzare i servizi automobilistici extraurbani in reti funzionalmente omogenee rispondenti alle caratteristiche della domanda e del territorio da servire ai fini di un'efficiente organizzazione dell'offerta di TPRL extraurbano su gomma e dell'integrazione funzionale con la rete ferroviaria e definire un modello di esercizio teorico integrato che preveda specifiche caratteristiche di servizio per ciascuna sottorete. Il PRT propone l'adozione dei seguenti livelli gerarchici:
- 1) servizi portanti regionali, consistenti nei servizi interregionali di competenza regionale e nei servizi interprovinciali che collegano tra loro i principali poli regionali;
 - 2) servizi portanti provinciali, consistenti nei servizi provinciali che integrano la rete portante regionale collegando i principali poli provinciali ai poli regionali;
 - 3) servizi di adduzione che garantiscono l'accesso territoriale ai poli attrattori provinciali di riferimento e che effettuano fermata in corrispondenza dei nodi di interscambio della rete dei servizi gerarchicamente sovraordinati (ferroviari e automobilistici) per il rendez-vous verso molteplici destinazioni provinciali;
 - 4) servizi speciali (servizi a chiamata), che servono o aree a domanda debole o aree a valenza turistica, garantendo sia i collegamenti interni all'area, sia l'adduzione a nodi di interscambio o poli di interesse locale;

- c) ridefinire la rete delle autostazioni e fermate dei servizi automobilistici extraurbani e le loro dotazioni standard in funzione delle caratteristiche della domanda e del territorio da servire e del ruolo di interscambio che queste sono chiamate ad assolvere in base al modello di esercizio teorico integrato di cui alla lettera b);
- d) definire programmi di esercizio rispondenti alle esigenze delle diverse componenti di domanda espresse dal territorio: mobilità sistematica, non sistematica, domanda debole, turistica (servizi cadenzati, a orario, a chiamata, stagionali in funzione delle caratteristiche della domanda);
- e) definire programmi di esercizio integrati sia tra servizi automobilistici extraurbani appartenenti a livelli gerarchici differenti, sia tra questi e i servizi ferroviari, individuando nodi di interscambio, da attrezzare con strutture fisiche e informative, dove far convergere servizi in rendez-vous.

3. I servizi di TPRL di carattere urbano e sub-urbano devono essere individuati e classificati nel PTS stabilendo le rispettive competenze.

4. Contestualmente all'approvazione del PTS di cui al comma 7 dell'articolo 33, la Giunta può istituire nuovi servizi minimi, prevedendone le modalità, anche attraverso una "carta dei servizi-tipo", e i finanziamenti, nonché provvede all'at-

tuazione di quanto previsto nelle lettere c) , d) ed e) del comma 2 del presente articolo.

Art. 36

(Indirizzi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL marittimi ed elicotteristici)

1. La Regione, sulla base dei livelli di offerta da garantire sul territorio regionale di cui al comma 5 dell'articolo 33, può introdurre servizi marittimi ed elicotteristici finalizzati a realizzare la continuità e a completare la copertura della rete dei servizi minimi di TPRL a favore dei residenti in aree particolarmente svantaggiate sotto il profilo dell'accessibilità locale e ai principali poli funzionali regionali di riferimento.

2. I servizi di cui al comma 1 sono verificati con i PBTPLP e le comunità locali per garantire la piena integrazione con la restante rete di TPRL perseguendo l'obiettivo dell'efficienza del servizio complessivamente erogato nel bacino.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 Giugno 2008

VENDOLA

T A B E L L A (Art. 11)

Livelli gerarchici e standard di riferimento per la viabilità di

Livello gerarchico		Elementi costitutivi	Standard di riferimento
Rete di collegamento regionale		rete SNIT di I livello; sistemi di connessione con centri urbani e nodi di trasporto valenza nazionale	Tipo A (Autostrade); Tipo B (Strade extraurbane principali); Tipo C (Strade extraurbane secondarie); Tipo D (Strade urbane di scorrimento);
Rete di accessibilità regionale	rete di accessibilità principale	assi di connessione poli attrattori/generatori valenza regionale	Tipo B (Strade extraurbane principali); Tipo C (Strade extraurbane secondarie); Tipo D (Strade urbane di scorrimento);
	rete di accessibilità secondaria	assi ordinatori di sistemi territoriali valenza regionale strategica.	Tipo F (Strade locali extraurbane).

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 2008, n. 9

“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;
- Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 come integrato dal Regolamento (CE) n. 364/2004, il Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 e il Regolamento (CE) n.1898/1987 del Consiglio del 2 luglio 1987.
- Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all'art. 1, prevede l'adozione di regolamenti attuativi della legge;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1069 del 25 giugno 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**TITOLO I
(Disposizioni generali)**

**Articolo 1
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell'ambito del FESR con esclusione del settore turismo e di seguito specificati:
 - a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese;
 - b. aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI;
 - c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese;
 - d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;
 - e. aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.
2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:
 - a. pesca e acquacoltura;
 - b. costruzione navale;
 - c. industria carboniera;
 - d. siderurgia;
 - e. fibre sintetiche.
3. Il presente Regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/871.
4. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
 - a. aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati mem-

bri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione;

- b. aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

5. La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terziarietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e. operare nel rispetto delle vigenti norme

edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

- f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Articolo 3 (Criteri di selezione degli interventi)

1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenuto conto dei criteri applicati dalla Regione per l'attuazione delle linee d'intervento del Programma Operativo Regionale FESR 2007 – 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell'articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006, avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.

Articolo 4

(Aiuti individuali)

1. Il presente Regolamento non si applica agli aiuti individuali che superano le seguenti soglie:
 - a. aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;
 - b. aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:
 - b1) se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa per progetto/studio di fattibilità;
 - b2) se il progetto è prevalentemente di sviluppo sperimentale: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto/studio di fattibilità;
 - c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto;
 - d. aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per impresa per progetto;
 - e. aiuti in favore di grandi progetti di investimento, qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)5.

Articolo 5

(Localizzazione)

1. Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, e descritte nei titoli che seguono.
2. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. le spese in leasing;
- h. tutte le spese non capitalizzate;
- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Articolo 7

(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA6, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove

risulti, tra l'altro, che:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 8

(Cumulo delle agevolazioni)

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento concessi per un programma di investimento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/20067 della Commissione, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qual-

siasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

Articolo 9

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

Articolo 10

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a. Microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- b. Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- c. Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
- d. Grande impresa: un'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa;
- e. Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si

- esercitano una o più attività dell'impresa;
- f. Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo; ovvero l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente;
- g. Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari;
- h. Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- i. Soggetto finanziatore: una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l'interessato chiede il finanziamento;
- j. Preammortamento: periodo iniziale, previsto contrattualmente, successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua erogazione, durante il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli interessi, ma non rimborsa ancora il capitale;
- k. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- l. Organismo di ricerca: un ente, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo statuto giuridico (di diritto pubblico o privato) o dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso realizza sono interamente reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su un simile organismo, ad esempio in quanto suoi azionisti o membri, non godono alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del medesimo né ai risultati prodotti;
- m. Ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- n. Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può, inoltre, trattarsi di altre attività volte alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale¹⁸. Rientrano nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, destinati ad esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

- o. Studi di fattibilità tecnica: studi preliminari per la preparazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
- p. Certificazione EMAS: certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001;
- q. Certificazione Ecolabel: marchio di qualità ecologica secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000;
- r. Certificazione ISO 14001: certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001;
- s. Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000;
- t. Grande progetto di investimento: investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell'aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile.

TITOLO II

(Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese)

Articolo 11 (Oggetto e finalità)

1. Le imprese di piccola dimensione e le microimprese rappresentano oltre il 95% del totale delle imprese pugliesi.
2. E' indubbio il ruolo determinante svolto da dette imprese nella creazione di posti di lavoro ed il loro contributo alla stabilità sociale ed al dinamismo economico dei territori in cui operano.
3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da imperfezioni del mercato e da difficoltà nell'ac-

cesso al credito.

4. Alla luce di tali considerazioni, si intende facilitare lo sviluppo delle loro attività economiche prevedendo il presente aiuto esente dall'obbligo di notificazione (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione²², relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Articolo 12

(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento iniziale, di importo minimo pari a euro 30.000,00, destinati:
 - a. alla creazione di una nuova unità produttiva;
 - b. all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;
 - c. alla diversificazione della produzione di una unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d. a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva.

Articolo 13

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:
 - a. Il 40% per le microimprese;
 - b. Il 30% per le piccole imprese.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.
3. Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni, rilevato alla data di stipula del finanziamento, da parte del Soggetto Finanziatore, sulla pagina ISDA – FIX2 del circuito Reuters, maggiorato dell'1%. Tale contri-

buto, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo in conto interessi comprenderà l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:

- a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
- b. quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

- a. euro 400.000,00, in caso di microimprese;
- b. euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.

8. Alle microimprese – con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell'investimento e all'importo massimo di euro 15.000,00.

Articolo 14 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;

- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento.

Articolo 15 (Modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione)

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.

2. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.

3. La Regione procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.

4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica potrà avvalersi di un apposito Comitato Tecnico, del quale la Giunta Regionale definirà composizione e funzioni.

5. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito l'eventuale parere del Comitato Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

6. Entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, ciascun Soggetto Finanziatore deve trasmettere alla Regione apposita comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.

7. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

- a. il contratto di finanziamento;
- b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
- c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
- d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

8. La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto all'investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto interessi attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

9. L'eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata al l'articolo 13,

comma 8, del presente Regolamento è erogato anch'esso all'impresa in unica soluzione contestualmente all'erogazione di cui al comma precedente.

10. Qualora la gestione dell'attività di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

Articolo 16

(Modifiche e variazioni)

1. Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come agevolato.

2. Non sono considerate modifiche e variazioni:

- a. modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
- b. sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
- c. con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto alla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5, del presente Regolamento non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Revoche)

1. Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

- a. l'avvenuta deliberazione del finanziamento non sia comunicata dal Soggetto Finanziatore alla Regione entro il termine di cui all'articolo 15, comma 6, del presente Regolamento;
- b. l'investimento non sia completato entro 12

- mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5;
- c. la richiesta di erogazione del contributo sia inoltrata oltre il termine di cui all'articolo 15, comma 7;
 - d. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - e. le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - f. l'impresa richiedente non dimostri di essere in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento;
 - g. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
 - h. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO III

(Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI)

Articolo 18

(Oggetto e finalità)

1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono con-

tribuire alla crescita economica regionale, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi della ricerca e dell'innovazione.

2. Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.

3. Queste considerazioni sono condivise dalla Commissione Europea che ha ritenuto giustificata, nel Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004²³, l'esenzione di tali aiuti dalla notificazione preventiva.

4. Il presente regime di aiuto ha come obiettivo generale quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in particolare incentivando la capacità di stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la specializzazione dell'offerta di ricerca e sviluppo.

5. Tra gli obiettivi specifici del regime d'aiuto va considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle attività e delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.

Articolo 19

(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Le iniziative ammissibili riguardano le seguenti categorie d'intervento:

- a. ricerca industriale;
- b. sviluppo sperimentale;
- c. studi di fattibilità tecnica;
- d. brevetti e altri diritti di proprietà industriale.

2. Lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche apportino miglioramenti.

4. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, nel periodo di cui all'articolo 9, comma 1, comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

5. Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale contemplano:

- a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

6. Le agevolazioni di cui al successivo articolo 20 saranno calcolate indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile su un importo finanziato massimo di:

- a) 10 Meuro per impresa partecipante per i progetti di ricerca industriale;
- b) 7,0 Meuro per impresa partecipante per i progetti di sviluppo sperimentale;
- c) 1,0 Meuro per gli studi di fattibilità tecnica per domanda di agevolazione;
- d) 0,5 Meuro per i brevetti, per domanda di agevolazione.

7. Qualora un progetto comprenda attività di cui sia alla lettera a) che alla lettera b) del presente articolo, la domanda di accesso alle agevolazioni dovrà specificare in quale categoria le stesse rientrano.

8. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

Articolo 20

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Gli aiuti di cui al presente Titolo possono essere erogati in forma di contributi in conto impianti.

2. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non può superare:

- a) il 70% per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese per i progetti di ricerca industriale;
- b) il 45% per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese per i progetti di sviluppo sperimentale;
- c) il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale

d) gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all'intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati.

3. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può essere aumentata come segue:

- una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima del 75%, può essere applicata nei seguenti casi:

a1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando:

- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

- il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti; oppure

a2) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;

- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; oppure

b) nel caso di ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software

libero o open source.

4. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'intensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.

Articolo 21

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione;

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

d) le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca;

e) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

2. Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili.

3. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

4. Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Nell'ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Articolo 22

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

2. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

4. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

- a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
- b) l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

5. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

- a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;
- b) valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;
- c) verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;
- d) valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;
- e) valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi - prestazione e costi - benefici.

Articolo 23

(Modalità di selezione dei progetti)

1. La Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte, avvalendosi anche di esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.

2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e,

pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 24

(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

Articolo 25

(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il sog-

getto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Articolo 26

(Revoche)

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO IV

(Aiuti per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese)

Articolo 27

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, specie di fronte alla rapida evoluzione del mercato globale.

2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall'obbligo di notificazione (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione²⁴, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE L10 del 13 gennaio 2001.

3. I programmi di investimento concernenti

l'acquisizione dei servizi di consulenza possono riguardare i seguenti ambiti di intervento:

- a. ambiente;
- b. responsabilità sociale ed etica;
- c. internazionalizzazione d'impresa;
- d. e-business;

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.

Articolo 28

(Tipologie di investimento ammissibili)

1. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi.

2. Con riferimento all'ambito "ambiente" possono essere finanziati i seguenti interventi:

- a) adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
- b) realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l'utilizzo efficiente dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell'inquinamento da attività produttive).

3. Con riferimento all'ambito "responsabilità sociale ed etica" possono essere finanziati gli interventi riguardanti l'adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).

4. Con riferimento all'ambito "internazionalizzazione d'impresa" possono essere finanziati i seguenti interventi:

- a) programmi di internazionalizzazione funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all'estero realizzati attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che posso-

no prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all'estero; studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all'estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio all'impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;

- b) programmi di marketing internazionale finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l'introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o l'inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);
- c) partecipazione a fiere e/o ad eventi internazionali, partecipazione ad iniziative di marketing territoriale a regia regionale.

5. Con riferimento all'ambito e-business possono essere finanziati programmi che prevedano consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ecc.) e per l'integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, Customer Relationship Management).

6. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l'agevolazione per acquista-

re i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Articolo 29

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto esercizio.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente dall'ammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti all'articolo 27, comma 3, del presente Regolamento su un importo finanziato massimo di 400 mila euro per impresa e di 2 milioni di euro per domanda di agevolazione.

Articolo 30

(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione²⁵.
3. Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.

4. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. Per l'adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per:

- a. consulenze per l'addestramento del personale, nel limite del 20% dell'investimento complessivo;
- b. costi relativi al rilascio del certificato da parte dell'Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).

7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell'aiuto ad una determinata fiera o esposizione, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.

Articolo 31

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e

finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

- a. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
- b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

Articolo 32

(Modalità di selezione dei progetti)

1. La Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.

2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 33

(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

Articolo 34

(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Articolo 35

(Revoche)

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini

previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corrispondenza dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO V

(Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione)

Articolo 36 (Oggetto e finalità)

1. I programmi d'investimento promossi dalle medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di occupazione e costituiscono un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro.

3. Per progetto industriale si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese.

4. I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una media impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.

5. Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci e nell'esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non inferiore a 10 milioni di euro.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le medie imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese - in regime di contabilità ordinaria - che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3, associate alla media impresa proponente in forma consortile.

7. Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell'ambito di una compagine consortile costituita o costituenda, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto industriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso.

8. Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.

Articolo 37

(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Nell'ambito del progetto industriale, di cui all'articolo precedente, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50%

dell'importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese consorziate deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 400.000,00.

2. Gli investimenti in "attivi materiali" ammissibili possono riguardare:

- a. la realizzazione di nuove unità produttive;
- b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
- c. la diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

3. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III.

4. Gli investimenti in servizi di consulenza ammissibili per l'innovazione delle imprese sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mere sostituzioni.

Articolo 38 **(Spese ammissibili)**

1. Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali debbono riferirsi all'acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;

d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;

e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

f. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.

3. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

4. Con riferimento agli investimenti per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

5. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi dell'articolo 5, lettera a) del Regolamento CE n. 70/200126 e successive modifiche e integrazioni. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

6. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".

7. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targetati.

8. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui all'articolo 41, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa all'i-

nizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

Articolo 39

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 38, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

- a. 20% per le medie imprese;
- b. 25% per le piccole imprese.

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 38, comma 2, nonché di quelle di cui all'articolo 38, comma 5, sono concesse nei seguenti limiti:

- a. 40% per le medie imprese;
- b. 50% per le piccole imprese.

4. Le agevolazioni relative alle spese riguardanti i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all'articolo 20.

5. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza per l'innovazione alle imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo 29.

Articolo 40

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

- a) accesso;
- b) presentazione progetto definitivo;
- c) istruttoria della proposta;
- d) concessione delle agevolazioni;
- e) attuazione del progetto industriale.

Articolo 41

(Fase di accesso)

1. Il soggetto proponente trasmette l'istanza di

accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli programmi di investimento, l'ammontare e le caratteristiche degli stessi. Inoltre, a corredo dell'istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti. Particolare attenzione è posta all'impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

3. Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.

4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo comporta l'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione della medesima nell'ambito della disponibilità assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal presente Titolo.

5. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

6. Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nel-

l'ambito di una compagine consortile, questa, qualora non sia ancora costituita al momento di presentazione dell'istanza di accesso, deve provvedere a costituirsi prima della presentazione del progetto definitivo di cui all'articolo successivo.

Articolo 42

(Presentazione del progetto definitivo)

1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo:

- a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
- b. al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;
- c. agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;
- d. al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

3. Alla proposta di progetto industriale devono, in particolare, essere allegati:

- a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti;
- b) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto;
- c) documento unico di regolarità contributiva

e certificato antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10, rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale;

- d) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- e) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- f) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;
- g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
- h) dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all'attività produttiva prevista;
- i) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi

- metrici e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;
- j) dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 827, relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea ;
 - k) analisi di sostenibilità ambientale;
 - l) informazioni relative all'attività, all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e dei soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3 dell'articolo 36.

4. Inoltre, dovranno essere prodotti l'atto costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i bilanci degli ultimi due esercizi ed il libro matricola relativi al soggetto proponente ed ai soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3 dell'articolo 36. Nel caso di imprese neocostituite o inattive aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte informazioni, supportate da idonea documentazione, relative all'attività e alla situazione patrimoniale dei soci.

5. Nel caso la proposta preveda investimenti di più imprese, la documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella di cui al comma 4, deve essere presentata da ciascuna impresa.

6. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.

Articolo 43 (Istruttoria delle proposte)

1. La Regione effettua l'istruttoria delle proposte, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.

2. Il soggetto proponente, entro un termine perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla concessione di un finanziamento a m/l

termine finalizzato alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo 42 del presente Regolamento.

4. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.

Articolo 44 (Concessione delle agevolazioni)

1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui al comma precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta Regionale, le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma successivo.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, il dirigente dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono specifico disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.

Articolo 45 (Modalità attuative del progetto industriale)

1. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione

delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare.

2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti.

3. Saranno oggetto di verifica:

- a. la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;
- b. la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;
- c. il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall'iniziativa;
- d. la regolarità della documentazione all'atto della richiesta di erogazione del contributo.

4. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

Articolo 46 (Modifiche e variazioni)

1. Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle

modifiche che attengono a:

- a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;
- b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;
- c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

Articolo 47 (Revoche)

1. Il disciplinare di cui all'articolo 44 del presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal disciplinare;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO VI

(Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali)

Articolo 48 (Oggetto e finalità)

1. I programmi d'investimento promossi da grandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e l'attrattività dei territori e promuovendo l'occupazione.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali:

- a. di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro;
- b. di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti.

3. Per progetto industriale si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti produttivi.

4. I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una grande impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica e industriale.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le grandi imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di

cui al comma 3.

6. Non sono ammissibili progetti industriali promossi da più di una grande impresa.

7. Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.

8. Gli aiuti disciplinati dal presente Titolo sono conformi a tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24.10.200628 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti a finalità regionale, e, pertanto, sono esenti dall'obbligo di notifica.

9. Gli aiuti ai grandi progetti di investimento di cui al comma 2 – lett. b) sono oggetto di comunicazione individuali alla Commissione CE.

Articolo 49 (Tipologie di investimento ammissibili)

1. Nell'ambito del progetto industriale, di cui al 3° comma dell'articolo 48, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del progetto. Ciascun programma di investimento realizzato da piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 700.000,00.

2. Possono essere agevolati i programmi di investimento volti:

- a. alla realizzazione di nuove unità produttive;
- b. all'ampliamento di unità produttive esistenti;
- c. alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d. ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni del

presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Articolo 50
(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi all'acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- f. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

3. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".

4. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati

5. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investi-

menti, di cui all'articolo 5, lettera a) del Regolamento CE n. 70/2001/29, e successive modifiche e integrazioni. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

6. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della valutazione della istanza di accesso. Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

Articolo 51
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 50, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

- a. 15% per le grandi imprese;
- b. 20% per le medie imprese;
- c. 25% per le piccole imprese.

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 50, comma 2 e dell'articolo 50, comma 5, sono concesse nei seguenti limiti:

- a. 30% per le grandi imprese;
- b. 40% per le medie imprese;
- c. 50% per le piccole imprese.

Articolo 52
(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

- a) accesso;
- b) presentazione del progetto definitivo;

- c) istruttoria della proposta;
- d) contrattualizzazione;
- e) gestione del contratto.

2. Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto definitivo e dell'istruttoria delle proposte si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente Regolamento.

3. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti attività:

a. Approvazione della proposta di progetto industriale:

- sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla successiva lettera b).

b. Sottoscrizione del contratto di programma:

- entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente. Il contratto di programma, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.

4. Nella fase di gestione del contratto di programma:

- a. l'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal contratto di programma;
- b. la Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti. Saranno, in particolare, oggetto di verifica:
 - i. la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;
 - ii. la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;
 - iii. il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall'iniziativa;
 - iv. la regolarità della documentazione all'atto della richiesta di erogazione del contributo.

5. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

Articolo 53 (Modifiche e variazioni)

1. Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche

sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

- a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;
- b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;
- c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

Articolo 54 (Revoche)

1. Il contratto di cui all'articolo 52 deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal contratto;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanzia-

mento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 giugno 2008

VENDOLA

EMANA	1
TITOLO I	2
(Disposizioni generali)	2
Articolo 1	2
(Ambito di applicazione)	2
Articolo 2	3
(Soggetti beneficiari)	3
Articolo 3	4
(Criteri di selezione degli interventi)	4
Articolo 4	4
(Aiuti individuali)	4
Articolo 5	4
(Localizzazione)	4
Articolo 6	4
(Spese ammissibili)	4
Articolo 7	5
(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)	5
Articolo 8	6
(Cumulo delle agevolazioni)	6
Articolo 9	6
(Modalità di controllo e monitoraggio)	6
Articolo 10	6
(Definizioni)	6

TITOLO II	9	(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)	21
(Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese)	9	Articolo 30	21
Articolo 11	9	(Spese ammissibili)	21
(Oggetto e finalità)	9	Articolo 31	22
Articolo 12	9	(Modalità di ammissione all'agevolazione)	22
(Tipologie di investimento ammissibili)	9	Articolo 32	22
Articolo 13	9	(Modalità di selezione dei progetti)	22
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)	9	Articolo 33	23
Articolo 14	10	(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)	23
(Spese ammissibili)	10	Articolo 34	23
Articolo 15	11	(Modifiche e variazioni)	23
(Modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione)	11	Articolo 35	23
Articolo 16	12	(Revoche)	23
(Modifiche e variazioni)	12	TITOLO V	24
Articolo 17	12	(Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione)	24
(Revoche)	12	Articolo 36	24
TITOLO III	13	(Oggetto e finalità)	24
(Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI)	13	Articolo 37	25
Articolo 18	13	(Tipologie di investimento ammissibili)	25
(Oggetto e finalità)	13	Articolo 38	25
Articolo 19	14	(Spese ammissibili)	25
(Tipologie di investimento ammissibili)	14	Articolo 39	26
Articolo 20	15	(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)	26
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)	15	Articolo 40	27
Articolo 21	16	(Modalità di ammissione all'agevolazione)	27
(Spese ammissibili)	16	Articolo 41	27
Articolo 22	16	(Fase di accesso)	27
(Modalità di ammissione all'agevolazione)	16	Articolo 42	28
Articolo 23	17	(Presentazione del progetto definitivo)	28
(Modalità di selezione dei progetti)	17	Articolo 43	29
Articolo 24	18	(Istruttoria delle proposte)	29
(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)	18	Articolo 44	30
Articolo 25	18	(Concessione delle agevolazioni)	30
(Modifiche e variazioni)	18	Articolo 45	30
Articolo 26	18	(Modalità attuative del progetto industriale)	30
(Revoche)	18	Articolo 46	31
TITOLO IV	19	(Modifiche e variazioni)	31
(Aiuti per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese)	19	Articolo 47	31
Articolo 27	19	(Revoche)	31
(Oggetto e finalità)	19	TITOLO VI	32
Articolo 28	20	(Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali)	32
(Tipologie di investimento ammissibili)	20	Articolo 48	32
Articolo 29	21		

(Oggetto e finalità)	32
Articolo 49	32
(Tipologie di investimento ammissibili)	32
Articolo 50	33
(Spese ammissibili)	33
Articolo 51	34
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)	34
Articolo 52	34
(Modalità di ammissione all'agevolazione)	34
Articolo 53	35
(Modifiche e variazioni)	35
Articolo 54	36
(Revoche)	36
Vendola	36

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 2008, n. 10

“Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;
- Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e il Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006.
- Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio

2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

- Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all'art. 1, prevede l'adozione di regolamenti attuativi della legge;
- Visto il R.R. n. 4 del 18 gennaio 2007;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1080 del 25 giugno 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**ART. 1
(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento esente dall'obbligo di notificazione (di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per la realizzazione, l'adeguamento o l'ammodernamento di strutture e servizi socio-assistenziali, nonché per l'implementazione di modelli sperimentali di accoglienza e di intervento, così come elencati e disciplinati dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.42.

2. La gestione del regime di aiuto è di competenza della Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori, e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

**ART. 2
(Soggetti beneficiari)**

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese che realizzano gli investimenti di cui all'art. 1, in forma singola o associate anche in

associazioni temporanee di scopo.

2. Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo. In caso di associazione temporanea per la presentazione del programma

di investimento, le condizioni di ammissibilità devono essere detenute dal soggetto capofila.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento in esercizio dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

ART. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a. Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- b. Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
- c. Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa;
- d. Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo;

oppure:

- l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente;

e. Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari;

f. Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know – how o conoscenze tecniche non brevettate¹⁰;

g. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

h. Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.

i. Certificazione ISO 9000: certificazione di qualità del sistema di gestione dell'azienda conforme alle norme della famiglia ISO 9000.

ART. 4

(Localizzazione)

1. Le iniziative agevolabili con il presente regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio regionale.

ART. 5

(Tipologie di investimenti agevolabili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni:

- a) programmi di realizzazione di nuove strutture socioeducative, socioassistenziali e sociosanitarie, così come definite al Titolo V del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, nonché realizzazione di iniziative sperimentali e programmi di ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti nello stesso Regolamento;
- b) programmi di realizzazione o adeguamento agli standard del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 di altre strutture e servizi complementari per l'infanzia, ossia micro nidi e centri ludici per la prima infanzia, nonché per centri socio-educativi e/o riabilitativi;
- c) iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progetta-

zione e implementazione di servizi o strutture socioeducative e socioassistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:

- promuovere l'esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all'istruzione, al diritto alla salute e alla casa, promuovere l'inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena), sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità per l'esigibilità dei diritti sociali.

2. I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme ISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all'investimento infrastrutturale proposto.

3. Gli immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/198911 e del D.M. n. 236/198912, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato.

4. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

5. Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un'attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento.

6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

- non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell'ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento;
- siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.

ART. 6

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:

- a) il 50% per le piccole imprese;
- b) il 40% per le medie imprese.

2. Le agevolazioni massima concedibile massimo per progetto e per impresa non potranno superare euro 3.000.000,00.

3. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti.

ART. 7

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle relative agli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali.

2. Le spese in attivi materiali riguardano:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistema-

zioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;

- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f. acquisto di brevetti, licenze, know – how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma;

3. Per quanto concerne gli attivi immateriali sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

4. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione.

5. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere titolari di partita IVA e, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.

6. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

7. Non sono comunque ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i mezzi mobili targati;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale
- h. le spese in leasing;
- i. tutte le spese non capitalizzate;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

ART. 8

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica, o in conformità allo stesso.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in

ogni specifico bando di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

- a. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando;
- b. l'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore.

4. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori.

ART. 9

(Modalità di selezione dei progetti)

1. La Regione Puglia effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico – economica e finanziaria delle proposte.

2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisa la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione Puglia assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e,

pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulta non positiva, la Regione Puglia comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 10

(Criteri di selezione degli interventi)

1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenendo conto dei criteri applicati dalla Regione per l'attuazione delle linee d'intervento di riferimento del Programma Operativo regionale FESR 2007 – 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.200613, avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.

ART. 11

(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità, eseguito da parte del soggetto intermediario.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. lgs 1/9/93, n. 385, sullo stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse

ancora disponibili.

ART. 12

(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA14, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori, ove risulti, tra l'altro, che:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i

- termini di ammissibilità previsti dal bando;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
 - f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.

6. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

ART. 13

(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

ART. 14

(Revoche)

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i

seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)¹⁵;
- b. non risultano applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni minime risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

ART. 15

(Cumulo delle agevolazioni)

1. Gli aiuti previsti dai titoli che seguono non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/200616 della Commissione, concessa per lo stesso programma di investimento, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

ART. 16**(Modalità di controllo e monitoraggio)**

1. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsiasi richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello stato Italiano e dell'Unione Europea.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 giugno 2008

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
